

STUDIO LEGALE PRATICÒ

AVV. ALESSANDRO PRATICÒ
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Spett.le
Associazione Nazionale Pensionati della Banca di Roma

Roma 22/03/2018

Oggetto: Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Spett.le Associazione,
in allegato le condizioni proposte ai Soci della vostra Associazione per la presentazione del Ricorso in oggetto.

Qualora foste interessati, potrete indirizzarli direttamente a me.

Cordiali saluti

Avv. Alessandro Praticò



Per chi fosse interessato alla proposizione del Ricorso tramite lo scrivente Studio Legale, si specifica che le spese legali ammontano ad €. 250,00, oltre IVA e C.A., con la condizione che il numero minimo degli aderenti sia pari o superiore a 15. **Al fine di agevolare i soci dell'associazione, considerati i giudizi già instaurati in precedenza, si indica per gli stessi un importo per le spese legali ridotto, pari ad €. 175,00 oltre IVA e CA**, sempre con il presupposto del raggiungimento del numero minimo indicato.

Il costo in questione copre la predisposizione e l'invio del Ricorso, nonché dell'eventuale integrazione. **Sono a carico dei ricorrenti i successivi costi inerenti i conteggi per quantificare il danno subito (qualora non si voglia utilizzare dei conteggi standard), nonché i costi per l'eventuale traduzione dell'atto integrativo, qualora la Commissione Europea non consenta l'utilizzo della lingua italiana.**

Considerati i tempi necessari per la predisposizione e l'invio dei ricorsi, il termine per l'adesione è quello del 20/04 p.v. Dopo l'adesione, saranno indicati i tempi e le modalità per la sottoscrizione dei documenti necessari. **Dovranno essere allegati al Ricorso la copia dei seguenti documenti:**

- **Copia delle lettera relativa alla richiesta di perequazione inviata all'INPS, con copia della ricevuta di ritorno.**
- **Eventuale copia della lettera di risposta dell'INPS**
- **Copia dei cedolini pensionistici 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (solo alcuni mesi).**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 aveva dichiarato l'incostituzionalità del comma 25 dell'art.24 del Decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 2014, reintroducendo la perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013. Successivamente è stato emanato il D.L. 21/05/2015 n.65, poi convertito nella L. 109 del 17/07/2015, il quale, all'art. 1, aveva modificato il comma 25 dell'art.24 del Decreto legge 6/12/2011 n. 201. Con la modifica in questione, si era provveduto a ripristinare sostanzialmente l'abolizione della perequazione delle pensioni, estendendola anche agli anni 2015 e 2016, in particolare per le pensioni superiori a tre volte l'importo minimo.

Tale intervento legislativo è stato da molti indicato come incostituzionale, in quanto lesivo di molteplici principi costituzionali, nonché della stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In conseguenza, molti Tribunali e alcune sezioni della Corte dei Conti, hanno sollevato davanti alla Corte Costituzionale, la questione di incostituzionalità della nuova normativa.

La Corte Costituzionale si è, quindi, nuovamente pronunciata in proposito con la sentenza n. 250/2017, con la quale, questa volta, ha respinto tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate. In conseguenza di tale ultima pronuncia non sussiste alcun ulteriore rimedio nel nostro Ordinamento, diretto a contestare la regolamentazione della perequazione, così come disciplinata dalla L. 109 del 17/07/2015.

La sola azione attualmente possibile per pensionati che si ritengono lesi dalla normativa indicata, è costituita dal Ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In merito, è necessario precisare come il Ricorso non abbia una valenza generale, ma in caso di accoglimento, avrà efficacia solo per il soggetto che lo ha proposto. Conseguentemente i Ricorsi devono essere proposti singolarmente e l'eventuale sentenza positiva riconoscerà solo a tale soggetto, il risarcimento dei danni subiti.

Il ricorso alla Corte Europea è condizionato dall'aver esperito tutti i gradi di giudizio nel proprio paese di origine. Tuttavia nel presente caso, si farà presente alla Corte che, avendo la Corte Costituzionale accertato la costituzionalità della norma impugnata, è impossibile procedere giudizialmente per ottenere il riconoscimento della perequazione, in quanto nessun Giudice potrà pronunciarsi contro il disposto legislativo. **Ritengo, tuttavia, che il soggetto ricorrente, debba aver inviato almeno la lettera di messa in mora all'INPS, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015. In considerazione di quanto evidenziato, il termine dei sei mesi per l'invio del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo decorre dalla data di pubblicazione sentenza della Corte Costituzionale, ovvero dal 01/12/2017.**

Per quanto riguarda il procedimento presso la Corte Europea, si indica sommariamente come dopo l'invio del Ricorso, vi sia una prima fase di verifica dell'ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità può essere dichiarata per varie cause e a tale decisione non può essere oggetto di impugnazione. Qualora il ricorso venga ritenuto ammissibile, si dovrà inviare alla Corte una integrazione al ricorso presentato, contenente anche la precisazione del risarcimento chiesto, ovvero, nel presente caso, dovrà essere indicata la perdita economica subita in conseguenza della normativa indicata, con il conseguente danno morale, oltre agli interessi. Dopo tale fase vi sarà il giudizio vero e proprio, che deciderà il merito del ricorso presentato.

Le percentuali di accoglimento dei ricorsi presentati presso la Corte Europea non sono di certo elevate, tuttavia, allo stato, risulta la sola possibilità rimasta per contestare

l'applicazione della norma che ha di fatto privato i pensionati della Perequazione per gli anni dal 2012 al 2016.

Roma 26/03/2018

Avv. Alessandro Praticò